

Edizione di lunedì 9 Maggio 2022

PROFESSIONISTI

Domani a Cernobbio, Roma e in digital l'evento “Lo Scenario delle Professioni: oggi e domani”
di Sergio Pellegrino

EDITORIALI

I temi della 80esima puntata di Euroconference In Diretta
di Sergio Pellegrino

IMPOSTE SUL REDDITO

Risarcimento imponibile se si qualifica come lucro cessante
di Fabio Landuzzi

AGEVOLAZIONI

Il bonus tessile dal 10 maggio con domanda aggiornata
di Clara Pollet, Simone Dimitri

IVA

La prova della cessione intracomunitaria di beni soggetti ad accisa
di Stefano Rossetti

PROFESSIONISTI

Domani a Cernobbio, Roma e in digital l'evento “Lo Scenario delle Professioni: oggi e domani”

di Sergio Pellegrino



Nella **giornata di domani** si terrà a **Cernobbio**, nella splendida cornice di **Villa Erba**, e a **Roma**, presso l'altrettanto affascinante **Galleria del Cardinale**, l'evento **“Lo Scenario delle Professioni: oggi e domani”**, organizzato da **The European House – Ambrosetti** e **TeamSystem**

Fino alle 11 di oggi vi è la possibilità di iscriversi alla **modalità digitale** al seguente indirizzo <https://eventi.ambrosetti.eu/scenarioprofessioni2022/iscrizione-evento-digital/>

L'evento si pone l'obiettivo di analizzare alcuni **importanti trend in atto dal punto di vista economico, tecnico e sociale** e gli **impatti** che questi avranno, in particolare, sulle **libere professioni**, con la presentazione dello studio condotto da **The European House – Ambrosetti** sul tema **“L'evoluzione del ruolo di commercialisti e consulenti del lavoro nel processo di digitalizzazione del Paese”**.

Quattro le sessioni in cui si articolerà l'incontro:

- **MEGATREND DEL FUTURO E PROCESSI DI DIGITALIZZAZIONE: COME CAMBIANO LE LIBERE PROFESSIONI**
- **NUOVI MODELLI DEL BUSINESS PER LE LIBERE PROFESSIONI**
- **RIPRESA ECONOMICA E PNRR: IL CONTRIBUTO DELLE PROFESSIONI**
- **LA RIFORMA FISCALE**

L'evento sarà moderato da **Ferruccio de Bortoli** (editorialista, Corriere della Sera) e vedrà la partecipazione, **tra gli altri**, di **Anna Ascani** (Sottosegretaria, Ministero dello Sviluppo Economico), **Carlo Cottarelli** (Direttore, Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani), **Chiara Goretti** (Coordinatrice della Segreteria tecnica del PNRR, Presidenza del Consiglio dei Ministri), **Tiziano Treu** (Presidente, CNEL).

The European House – Ambrosetti sarà rappresentata dal Presidente **Marco Grazioli**, mentre per il **Gruppo TeamSystem** interverranno il **CEO Federico Leproux** e il **General Manager BU Professional Solutions Giuseppe Busacca**.

La sessione dedicata alla **riforma fiscale** vedrà invece come protagonisti **Luigi Marattin** (Presidente della Commissione Finanze, Camera dei Deputati), **Ernesto Maria Ruffini** (Direttore Generale, Agenzia delle Entrate), **Franco Massi** (Segretario Generale, Corte dei Conti), **Elbano De Nuccio** (Presidente, Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili), **Tommaso Di Tanno** (Fondatore & Socio, Studio Di Tanno e Associati), **Pietro Bracco** (Vice Presidente Comitato Tecnico Fiscale, ANDAF – Associazione Nazionale Direttori Amministrativi e Finanziari).

Sono inoltre previsti contributi di **esperti di innovazione e management**, quali **Alberto Mattiello** (Head, Future Thinking Project Wunderman Thompson), **Mariarosaria Taddeo** (Director, DPhil in Information, Communication and the Social Sciences, Oxford Internet Institute) e **Patrick Trancu** (CEO & Senior Advisor, TT&A ADVISORS).

Per visionare il programma e i nomi di tutti i relatori che interverranno è possibile consultare il **sito dell'evento** all'indirizzo <https://eventi.ambrosetti.eu/scenarioprofessioni2022/>

Nel corso dell'incontro verrà effettuata anche la **premiazione dei migliori professionisti** (tre per ciascuna delle quattro categorie – **competenza, crescita, innovazione digitale e valore economico**) fra i **cento commercialisti e consulenti del lavoro** individuati nell'ambito dell'iniziativa **100 Best in Class**, promossa da **Euroconference** e **TeamSystem**, con il supporto di **Forbes**.

L'**elenco completo dei vincitori** è reperibile sul sito di **Forbes** all'indirizzo <https://forbes.it/2022/05/04/best-in-class-ecco-le-100-eccellenze-che-parteciperannoalla-premiazione/>

Due iniziative, quindi, di particolare rilievo, con le quali il **Gruppo TeamSystem**, assieme a **partner** quali **The European House – Ambrosetti** e **Forbes** e con un **parterre di relatori di assoluto prestigio**, vuole **sottolineare l'importanza delle categorie professionali** nell'ambito del **tessuto economico del Paese** e il loro **ruolo cruciale e imprescindibile** per il suo sviluppo.

EDITORIALI

I temi della 80esima puntata di Euroconference In Diretta

di Sergio Pellegrino



Alle ore 9 appuntamento con ***Euroconference In Diretta***, con una puntata particolarmente ricca di approfondimenti.

Nella **sessione di aggiornamento** esamineremo quanto è accaduto a livello di **normativa, prassi e giurisprudenza** nel corso della settimana appena trascorsa.

Per quanto riguarda i **provvedimenti normativi**, da segnalare innanzitutto il **D.L. n. 38 del 2 maggio**, che ha **prorogato sino all'8 luglio 2022 il taglio delle accise su benzina, gasolio e gpl** per contrastare gli effetti economici derivanti dall'incremento del costo dei prodotti energetici.

Con il **provvedimento n. 151077 del 3 maggio**, l'Agenzia ha invece definito **modalità e termini di presentazione delle istanze per accedere al contributo a fondo perduto**, previsto dall'[articolo 43 bis del D.L. n. 73/2021](#), per le **imprese operanti nel settore della ristorazione collettiva**, particolarmente colpito dalla pandemia.

A livello di **prassi** dell'Agenzia delle Entrate, nella settimana appena conclusa abbiamo avuto **1 circolare, 2 risoluzioni e 6 risposte ad istanze di interpello**.

Commenteremo per prima la [risposta n. 243 del 4 maggio](#), che, in materia di agevolazioni edilizie, si riferisce all'**applicazione dello sconto in fattura relativamente al compenso per l'apposizione del visto di conformità da parte del commercialista**, analizzando le implicazioni dal punto di vista **IVA** e delle **imposte dirette**.

Quindi ci soffermeremo sulla [risoluzione n. 21 del 5 maggio](#), che ha **riaperto i termini per le trasmissioni telematiche delle opzioni** per sconto in fattura e cessioni del credito in relazione alle **quote residue delle spese 2020 e delle spese 2021**, per **correggere le comunicazioni presentate nel mese di aprile** ovvero ripresentare quelle scartate che erano state trasmesse fra

il 25 e il 29 aprile.

Esamineremo quindi la [circolare n. 10/E del 4 maggio](#), che analizza le **modifiche al regime fiscale dei piani di risparmio a lungo termine**, i cosiddetti **PIR**, attuato con la **legge di bilancio 2022**.

Per quanto concerne la **giurisprudenza della Corte di Cassazione**, tratteremo la **sentenza n. 14364 del 6 maggio** che è incentrata sulla **sanzionabilità del professionista che assiste la società accertata**.

La parola passerà quindi a **Lucia Recchioni** che, nell'ambito della sessione **adempimenti e scadenze**, si occuperà invece delle **modalità di compilazione della Dichiarazione sostitutiva di atto notorio** da rendere entro il prossimo **30 giugno** a fronte degli **aiuti di Stato** ricevuti durante l'**emergenza Covid-19**. In questa prima parte della trattazione saranno approfonditi i **riferimenti normativi** e, tra il materiale di studio, **verrà fornita anche un'utile check list** di **ausilio alla compilazione del modello**. La **seconda parte**, dedicata alla compilazione degli specifici **quadri**, sarà affrontata nel corso della **prossima puntata**.

Nell'ambito della sessione dedicata al **caso operativo**, **Debora Reverberi** descriverà le **modalità espositive del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali** nuovi nel **quadro RU** del modello Redditi 2022, con le relative **novità derivanti dalle esigenze di monitoraggio** delle misure finanziate nell'**ambito del PNRR**.

La parola passerà quindi a **Roberta Congiu** di **Golden Group**, che nella rubrica **finanza agevolata**, illustrerà la nuova misura introdotta dal Ministero dello Sviluppo Economico per **agevolare la realizzazione di investimenti innovativi e sostenibili** da parte delle **micro, piccole e medie imprese**.

Infine, **Roberto Bianchi**, nella sessione di **approfondimento**, si occuperà della **sentenza n. 11890**, depositata il 12 aprile 2022, con la quale la Corte di Cassazione ha considerato **non soggetta all'abuso del diritto un'operazione di scissione parziale** a favore di una **società neo costituita** con successiva **cessione delle quote della beneficiaria e riacquisto da parte della scissa** di uno degli **immobili rientranti nel patrimonio oggetto di scorporo**.

A conclusione della puntata la **risposta ad alcuni quesiti** nell'ambito della **sessione Q&A**, mentre in settimana verranno pubblicate altre risposte **nell'area dedicata a Euroconference In Diretta** sulla piattaforma **Evolution** e sulla **Community** su **Facebook**.

MODALITÀ DI FRUZIONE DI EUROCONFERENCE IN DIRETTA

La fruizione di *Euroconference In Diretta* avviene attraverso la **piattaforma Evolution** con due possibili **modalità di accesso**:

1. attraverso l'**area clienti sul sito Euroconference** (transitando poi da qui su **Evolution**);
2. direttamente dal portale di **Evolution** <https://portale.ecevolution.it/> inserendo le **stesse credenziali** utilizzate per l'accesso all'area clienti sul sito di Euroconference (**PARTITA IVA** e **PASSWORD COLLEGATA**).

Importante avvertenza: è necessario entrare con la PARTITA IVA e la PASSWORD COLLEGATA (e non utilizzando il codice fiscale).

A partire dal pomeriggio, chi non avesse potuto partecipare alla diretta ha la possibilità di visionare la puntata in **differita on demand**, sempre attraverso la **piattaforma Evolution**.

IMPOSTE SUL REDDITO

Risarcimento imponibile se si qualifica come lucro cessante

di Fabio Landuzzi

Seminario di specializzazione **ASPETTI CIVILISTICI E FISCALI DELLA SOCIETÀ SEMPLICE DI GESTIONE IMMOBILIARE**

[Scopri di più >](#)

La **Corte di Cassazione**, nella **sentenza n. 5275/2022**, affrontando una controversia insorta fra i soci di una società a seguito di un **aumento del capitale sociale** della stessa che, secondo uno di essi, a causa della rilevantissima entità, lo aveva indotto a dover **forzatamente cedere la propria partecipazione** “a prezzo vile” subendo così un **significativo depauperamento** del proprio patrimonio, è stata chiamata a pronunciarsi in tema di concorrenza, o non concorrenza, alla formazione del **reddito imponibile** della **persona fisica** danneggiata, della somma da questa percepita a titolo di **risarcimento del danno** subito.

La Cassazione ha affermato in questa circostanza che il risarcimento del danno conseguente alla **cessione di azioni “a prezzo vile”**, determinatosi per effetto della condotta degli altri soci che si è contraddistinta come una forma di **abuso di maggioranza** in violazione dell'[articolo 1375 cod. civ.](#), accertata dal Giudice in sede civile, può concorrere alla formazione del **reddito imponibile** della persona del danneggiato andando perciò a costituire una plusvalenza ai sensi degli [articoli 67](#) e [68 Tuir](#), ma **esclusivamente** nell'ipotesi in cui tale cessione, a prescindere dalla **situazione soggettiva** della persona, e quindi della **volontarietà** o meno dell'atto di cessione, sia **qualificabile come un “lucro cessante”**, ossia come una **voce sostitutiva del reddito**; non deve invece concorrere alla formazione del reddito della persona laddove si qualifichi come un risarcimento del solo **“danno emergente”**.

La vicenda giunta alla decisione della Suprema Corte, che cassa con rinvio al Giudice del secondo grado la precedente sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Regionale, trae origine dalla **domanda di risarcimento danni** promossa da una persona contro i soci di una società, suoi familiari, i quali l'avrebbero forzata a dover cedere le proprie partecipazioni ad un **prezzo significativamente inferiore** al loro valore, a causa di un rilevantissimo aumento di capitale sociale che – stante le sue difficoltà a sottoscriverlo – avrebbe altrimenti provocato una **ingente diluizione della propria quota** partecipativa al capitale della società.

L'Agenzia delle Entrate aveva **contestato la natura reddituale** della somma riconosciuta alla persona dell'attore quale **somma integrativa della plusvalenza** realizzata con la cessione; la

Commissione Tributaria Regionale aveva invece attribuito alle somme in oggetto la **natura di ristoro patrimoniale** della persona, in termini di risarcimento della **perdita di valore della quota**, escludendone così il concorso alla formazione del suo reddito, poiché detta somma non avrebbe avuto la natura di maggiore introito che sarebbe stato percepito laddove la cessione fosse avvenuta ad un **prezzo di mercato**, e non forzatamente ridotto, come in effetti accaduto a causa dell'aumento di capitale.

La **questione di fondo**, come riconosce la Cassazione, di tutt'altro che agevole soluzione, attiene perciò alla **qualifica del risarcimento del danno**:

1. se si tratta di **ristoro del valore effettivo delle quote** possedute al momento della delibera di aumento del capitale viziata da abuso di maggioranza, allora si qualificherà come un **“danno emergente”** non imponibile;
2. se invece si tratta di risarcire alla persona la parte del **valore della sua partecipazione che eccede il prezzo incassato** con la cessione, allora si qualificherà come **“lucro cessante”** e quindi concorrerà a formare il reddito imponibile della persona.

Sottolinea la Cassazione che per quanto concerne la **“specifica destinazione funzionale”** delle somme corrisposte a titolo risarcitorio, occorre perciò distinguere fra quelle che sono dirette alla **mera reintegrazione della originaria situazione patrimoniale** del danneggiato che non sono suscettibili di concorrere alla formazione del reddito imponibile, e quelle che invece sono destinate a **sostituire i redditi** che il danneggiato non ha potuto realizzare, o ha realizzato in misura inferiore, a causa della violazione perpetrata a suo danno, nel qual caso si qualifica un **lucro cessante** e quindi il concorso delle stesse alla formazione del reddito imponibile della persona per via della loro **natura surrogatoria del reddito** mancato.

Nel caso di specie, benché il danno sia stato causato da una delibera di aumento del capitale sociale viziata da un abuso di maggioranza, le **conseguenze** si sono prodotte **su due livelli**; un primo, rappresentato dalla **perdita di valore della partecipazione** rispetto a cui le somme corrisposte potrebbero essere dirette a produrre una **mera reintegrazione patrimoniale**; un secondo, rappresentato dal fatto che il **prezzo percepito** con la cessione delle quote è risultato assai **inferiore** a quello che si sarebbe potuto realizzare in assenza della delibera viziata, e questa componente di risarcimento assume **natura sostitutiva del reddito**.

A tale riguardo, conclude la Cassazione, **non rileva la situazione soggettiva** della persona, ossia la volontarietà della cessione della partecipazione o la sua natura forzata come forma di contenimento del danno, dovendosi **giudicare esclusivamente la qualificazione delle somme** secondo le indicazioni di cui sopra che sono riportate nel **principio di diritto** affermato nella sentenza ed a cui dovrà attenersi il Giudice del rinvio nel decidere della vicenda.

AGEVOLAZIONI

Il bonus tessile dal 10 maggio con domanda aggiornata

di Clara Pollet, Simone Dimitri

Seminario di specializzazione

LA GESTIONE DEI CREDITI D'IMPOSTA NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

[Scopri di più >](#)

Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica da Covid-19 sulle **rimanenze finali di magazzino** nei settori contraddistinti da **stagionalità e obsolescenza dei prodotti**, l'[articolo 48-bis D.L. 34/2020](#), riconosce, ai soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori) un contributo, nella forma di **credito d'imposta, nella misura del 30 per cento del valore delle rimanenze finali di magazzino** di cui all'[articolo 92, comma 1, Tuir](#), **eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d'imposta precedenti** a quello di spettanza del beneficio.

Il metodo e i criteri applicati per la valutazione delle rimanenze finali di magazzino nel periodo d'imposta di spettanza del beneficio devono essere **omogenei** rispetto a quelli utilizzati nei tre periodi d'imposta considerati ai fini della media.

Il credito d'imposta è **riconosciuto fino all'esaurimento** dell'importo massimo di 95 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni di euro per l'anno 2022.

Con il [D.M. 27.07.2021](#) sono stati stabiliti i criteri per **l'individuazione dei settori economici ammissibili al credito d'imposta**. In particolare, rientrano nei settori agevolabili le attività economiche corrispondenti ai codici Ateco 2007 elencati nel comma 2 dell'articolo 2 del citato decreto.

Al fine di consentire l'individuazione, nei limiti delle risorse disponibili, della quota effettivamente fruibile del credito, **per accedere al credito d'imposta**, utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, occorre **comunicare all'Agenzia delle Entrate** tale "incremento di valore delle rimanenze finali di magazzino".

La comunicazione va inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure tramite un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, **dal**

10 maggio 2022 al 10 giugno 2022, con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021.

Per il precedente periodo di imposta la comunicazione è stata effettuata dal 29 ottobre 2021 al 22 novembre 2021 ed il **provvedimento prot. n. 2021/334506 del 26.11.2021** ha determinato nel **64,2944 per cento, la percentuale del credito d'imposta effettivamente fruibile.**

La [risoluzione 65/E/2021](#) ha istituito, ai fini dell'utilizzo in compensazione del credito d'imposta, l'apposito **codice tributo 6953** denominato **“credito d'imposta tessile, moda e accessori – articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”** da esporre nella sezione “Erario” dell’F24, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al **riversamento** dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di riconoscimento del credito d'imposta, nel formato “AAAA”.

La comunicazione, **da presentare dal 10 maggio al 10 giugno 2022**, con riferimento al **periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021** (secondo il modello introdotto dal provvedimento prot. n. 262282/2021 dell’11.10.2021) è **stata modificata in data 6 maggio 2022 a seguito dell’approvazione** (provvedimento del 27.04.2022) del [modello di autodichiarazione generale](#) del rispetto dei requisiti del Temporary Framework (TF).

In particolare, la dichiarazione sostitutiva presente nella prima versione della comunicazione è stata **sostituita con una dichiarazione sostitutiva molto semplificata** avente ad oggetto **unicamente il rispetto dei requisiti previsti dalla Sezione 3.1** del TF.

Pertanto, la dichiarazione sostitutiva contenuta nella versione aggiornata della comunicazione **non ha più un effetto “sostitutivo” dell'autodichiarazione generale** (che **dovrà essere resa** utilizzando l'apposito **modello recentemente approvato**).

Il credito è riconosciuto **esclusivamente nell’ambito della Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final**, del 19 marzo 2020, recante “*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19*”, e successive modifiche. Pertanto, con riferimento al presente credito d'imposta, **non è possibile avvalersi in alcun caso dei maggiori massimali previsti dalla Sezione 3.12** della citata Comunicazione. La misura agevolativa è stata autorizzata con decisione della **Commissione Europea C(2021) 8205 final del 10.11.2021**.

Le **altre modifiche apportate alla comunicazione sono:**

- l'introduzione di **appositi campi per indicare l'importo che il beneficiario intende restituire**, tramite riduzione del bonus tessile, in caso di fruizione degli aiuti di Stato elencati all'[articolo 1, comma 13, D.L. 41/2021](#) in misura eccedente i massimali pro tempore vigenti di cui alle Sezioni 3.1 e 3.12 del TF;

- **adeguamento nella dichiarazione sostitutiva dei nuovi massimali** applicabili di cui alla Sezione 3.1 (pari a 290.000 euro per il settore dell'agricoltura, 345.000 euro per il settore della pesca e acquacoltura, 2.300.000 euro per i settori diversi);
- introduzione di **ulteriori codici attività per i quali è riconosciuta l'agevolazione**, a seguito dell'estensione dell'ambito soggettivo dell'agevolazione operata dall'[articolo 3, comma 3, D.L. 4/2022](#).

IVA

La prova della cessione intracomunitaria di beni soggetti ad accisa

di Stefano Rossetti

Seminario di specializzazione

IVA E DOGANE: TUTTE LE NOVITÀ NELLE OPERAZIONI CON L'ESTERO

[Scopri di più >](#)

Ai sensi dell'[articolo 41 D.L. 331/1993](#), che traspone l'articolo 138 Direttiva 2006/112/CE, affinché una cessione di beni a un soggetto comunitario possa essere qualificata come una **cessione intracomunitaria**, usufruendo conseguentemente della non imponibilità ad Iva, è necessario che l'operazione:

- **intecorra tra due soggetti passivi d'imposta, stabiliti in Stati Membri diversi** (e iscritti al Vies);
- **avvenga a titolo oneroso;**
- **comporti l'acquisizione o il trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul bene mobile materiale;**
- **preveda la spedizione o il trasporto del bene in altro Stato UE** (la spedizione o il trasporto possono essere eseguiti dal cedente, dal cessionario o da terzi per loro conto).

Tali requisiti devono ricorrere **congiuntamente**, altrimenti la cessione **non beneficia della non imponibilità Iva**.

Inoltre, si sottolinea come la disposizione contenuta nell'[articolo 41 D.L. 331/1993](#) non contenga, analogamente alle norme della direttiva Iva, **alcuna specifica previsione in merito alla documentazione che il fornitore deve produrre per comprovare il trasporto intracomunitario dei beni**.

Al fine di superare questa situazione di **indeterminatezza** ed evitare diversità di trattamenti e confusione per gli operatori, il nuovo [articolo 45-bis del Regolamento UE di esecuzione n. 282/2011](#) del 15.03.2011 (applicabile dal 1° gennaio 2020) ha introdotto una **presunzione relativa all'avvenuto trasporto di beni** in ambito unionale nei casi in cui i beni siano:

- **stati spediti o trasportati dal venditore o da un terzo per suo conto** (paragrafo 1, lettera a);
- **stati trasportati dall'acquirente o da un terzo per suo conto** (paragrafo 1, lettera b).

In particolare, **a prescindere da chi abbia curato il trasporto**, l'[articolo 45-bis](#) del Regolamento UE 282/2011 dispone che affinché sia attivata la presunzione di trasferimento delle merci il venditore deve produrre, tra l'altro, almeno **due documenti**, relativi al trasporto o alla spedizione, **non contraddittori e provenienti da soggetti diversi tra loro ed indipendenti sia dal venditore che dall'acquirente**. Nell'elenco esemplificativo, ma non esaustivo, di tali documenti rientra anche la **lettera CMR** (i.e. lettera di vettura internazionale) riportante la firma del trasportatore.

Con la [circolare 12/E/2020](#) l'Agenzia delle Entrate ha fornito **chiarimenti generali** sulla prassi italiana in materia di **prove documentali relative alle cessioni intracomunitarie**, alla luce della disposizione unionale sopra richiamata.

In merito al rapporto tra la **presunzione di cui all'[articolo 45-bis](#) Regolamento UE 282/2011 e la prassi nazionale** in materia di prova del trasporto nella cessione intracomunitaria, con la circolare 12/E/2020 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che nell'ipotesi in cui non si è in possesso della documentazione specificamente richiesta dalla disposizione unionale ai fini dell'applicazione della presunzione, **il contribuente conserva la possibilità di dimostrare con altri elementi oggettivi di prova che l'operazione sia realmente avvenuta**.

L'articolo 45-bis Regolamento UE 282/2011, infatti, **non preclude agli Stati membri l'applicazione di norme o prassi nazionali ulteriori** in materia di prova delle cessioni intracomunitarie, eventualmente più flessibili della presunzione prevista dal **Regolamento UE 282/2011**.

In questo contesto l'Amministrazione finanziaria, con la [risposta ad istanza di interpello n. 146/E/2022](#) ha chiarito che la prova della cessione intracomunitaria, in assenza del CMR, **può essere fornita in relazione alle cessioni di prodotti soggetti ad accisa anche mediante esibizione dell'e-AD** (si tratta di un documento amministrativo elettronico che traccia le spedizioni di beni soggetti ad accisa).

Questa interpretazione è stata resa dall'Amministrazione finanziaria anche considerando che la **Corte di Giustizia UE, con la sentenza C-108/17, ha confermato l'efficacia probatoria dei documenti eAD in relazione ad un caso avente ad oggetto l'importazione di carburante** in un Paese dell'Unione Europea con introduzione in un deposito fiscale in tale Paese e successiva cessione intracomunitaria con resa *ex-work*.

In particolare, i giudici unionali hanno dichiarato che i **"documenti quali lettere di vettura e documenti e-AD possono essere presi in considerazione per dimostrare che, al momento dell'importazione in uno Stato membro, i beni in questione sono destinati a essere spediti o trasportati verso un altro Stato membro, ai sensi dell'articolo 143, paragrafo 2, lettera c), della**

*direttiva Iva, purché detti documenti siano presentati in tale momento e contengano tutte le informazioni necessarie. Tali documenti, così come le conferme e-ROR e la nota di ricevimento emesse al termine di una circolazione in sospensione dall'accisa, sono **idonei a dimostrare che detti beni sono stati effettivamente spediti o trasportati a destinazione di un altro Stato membro, ai sensi dell'articolo 138, paragrafo 1, di tale direttiva**".*